

DISCIPLINARE

**di procedura aperta per l'appalto servizi tecnici di ingegneria relativi alla
Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica, Definitiva ed Esecutiva,
Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, Studi Specialistici, inerenti l' " ADEGUAMENTO
DELLA VIABILITA' E DELLE INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA
IL COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE DI SANTA GIUSTA
SULLA DIRETTRICE DELLA S.P. 56"**

(corrispettivo stimato di importo pari o superiore a 100.000 euro)

C.I.G.	7	5	2	6	5	0	7	E	0	C
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.U.P.	E	2	7	H	1	7	0	0	1	1	3	0	0	0	2
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Con determinazione del Direttore Generale n°167 del 26/06/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i *Servizi tecnici di ingegneria* relativi alla **Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Studi Specialistici**, inerenti ai lavori di **"ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLE INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE DI SANTA GIUSTA SULLA DIRETTRICE DELLA S.P. 56"**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (*nel prosieguo "Codice"*) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, così come aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, (*nel prosieguo "Linee Guida n.1"*).

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal **Consorzio Industriale Provinciale Oristanese**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente servizi tecnici di ingegneria di:

- **Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica (ex Progettazione Preliminare);**
- **Progettazione Definitiva;**
- **Progettazione Esecutiva;**
- **Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;**
- **Esecuzioni delle Indagini Specialistiche;**
- **Direzione dei lavori, misura e contabilità;**

come meglio di seguito specificato: Il servizio comprende indagini, rilievi, prove, la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri e/o nulla osta, autorizzazioni etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri / nulla osta / autorizzazioni / etc. che dovranno essere richiesti a cura del contraente come meglio specificato nel Capitolato speciale posto a base di gara e nel Documento di Indirizzo della Progettazione

Il luogo di esecuzione dei lavori è all'interno dei Comuni di Oristano e Santa Giusta lungo la Direttrice della Strada Provinciale n. 56 compresa fra l'abitato del Comune Oristano e l'abitato del Comune di Santa Giusta.

Codice NUTS: ITG28;

CODICE CPV: 71322500-6 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico;

C.I.G.: 7526507E0C

C.U.P.: E27H17001130002

1.1. L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO COMPRENDE LE SEGUENTI PRESTAZIONI:

Progetto preliminare (Studio di Fattibilità Tecnico Economica):

Qbl.01	<i>Relazioni, planimetrie, elaborati;</i>
Qbl.02	<i>Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;</i>
Qbl.03	<i>Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili;</i>
Qbl.06	<i>Relazione geotecnica;</i>
Qbl.07	<i>Relazione idrologica;</i>
Qbl.08	<i>Relazione idraulica;</i>
Qbl.09	<i>Relazione Sismica;</i>
Qbl.10	<i>Relazione archeologica;</i>
Qbl.11	<i>Relazione Geologica;</i>
Qbl.12	<i>Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;</i>
Qbl.16	<i>Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;</i>
Qbl.17	<i>Studi di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010</i>

Progetto definitivo:

QbII.01	<i>Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;</i>
QbII.03	<i>Disciplinare descrittivo e prestazionale;</i>

QbII.04	<i>Piano particolareggiato d'esproprio;</i>
QbII.05	<i>Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico;</i>
QbII.06	<i>Studio di Inserimento Urbanistico;</i>
QbII.07	<i>Rilievi planoaltimetrici;</i>
QbII.09	<i>Relazione geotecnica;</i>
QbII.10	<i>Relazione Idrologica;</i>
QbII.11	<i>Relazione idraulica;</i>
QbII.12	<i>Relazione Sismica</i>
QbII.13	<i>Relazione Geologica</i>
QbII.17	<i>Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche</i>
QbII.19	<i>Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)</i>
QbII.23	<i>Aggiornamento delle Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;</i>
QbII.25	<i>Piano di monitoraggio ambientale</i>

Progetto esecutivo:

QbIII.01	<i>Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;</i>
QbIII.02	<i>Particolari costruttivi e decorativi;</i>
QbIII.03	<i>Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;</i>
QbIII.04	<i>Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;</i>
QbIII.05	<i>Piano di manutenzione dell'opera;</i>
QbIII.06	<i>Progettazione integrata e coordinata</i>
QbIII.07	<i>Piano di Sicurezza e coordinamento;</i>

Fase di Esecuzione:

Qcl.01	<i>Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione</i>
Qcl.02	<i>Liquidazione - rendicontazione tecnico contabile</i>

Qcl.05	<i>Direttore Operativo con qualifica di Geologo</i>
Qcl.10	<i>Contabilità dei Lavori a Corpo</i>
Qcl.12	<i>Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010)</i>

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Documento di Indirizzo della Progettazione;
- b) Calcolo della spesa a base di gara;
- c) Bando di gara;
- d) Disciplinare di gara;
- e) Capitolato Speciale Prestazionale e piano di emissione degli elaborati;
- f) Schema di Contratto;
- g) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- h) **Allegato 1** Domanda di partecipazione;
- i) **Allegato 2** Proposta struttura operativa – dichiarazione d’impiego componenti;
- j) **Allegato 3** Avalimento - Dichiarazione operatore economico ausiliario;
- k) **Allegato 4** Schema contratto avalimento;
- l) **Allegato 5** Dichiarazione costituzione Raggruppamento-GEIE- CONSORZI ORDINARI;
- m) **Allegato 6** Dichiarazioni integrative al DGUE;
- n) **Allegato 6.1** Dichiarazione Fatturato Globale;
- o) **Allegato 6.2** Dichiarazione su espletamento di servizi di ingegneria e architettura;
- p) **Allegato 6.3** Dichiarazione su espletamento di N. 2 “servizi di punta” di ingegneria e architettura
- q) **Allegato 7** - Patto di integrità
- r) **Allegato 8** Dichiarazione offerta economico-temporale;

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email protocollo@pec.ciporistano.it almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno fornite almeno entro il termine di 6 giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, che possano rivestire carattere di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.ciporistano.it, nella casella di pertinenza della presente gara, alla voce “COMUNICAZIONI”.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare

ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC "protocollo@pec.ciporistano.it" e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del Codice.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo degli onorari cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, è pari complessivamente a euro **175.502,26**, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto		
n.	PRESTAZIONI PREVISTE	IMPORTO
1	STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	€ 20.671,20
2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 49.142,87
3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 25.741,52
4	RELAZIONE GEOLOGICA (Nello Studio di Fattibilità Tecnico Economica e nel Progetto Definitivo)	€ 8.289,06
5	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ	€ 49.356,52
6	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 19.501,07
	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	€ 172.702,26
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.800,00
	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA	€ 175.502,26

Le categorie d'opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, **al lordo degli oneri della sicurezza di importo pari ad € 2.800,00**, sono le seguenti:

TABELLA n. 2 – Categorie d’opera – DM giugno 2016							
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	L. 143/49	IMPORTO LAVORI	IMPORTO SERVIZI	INCIDENZA %
VIABILITÀ	Strade ordinarie in pianura e collina.	V.02	0.45	VI/a	€ 2'410'142.07	€ 175.502,26	7,28%

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un'unica categoria di progettazione.

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Per l'incarico di Direzione Lavori, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso d'asta, in aggiunta all'importo a base di gara, è pari a € 2,800,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, in allegato al presente disciplinare, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

3.1. FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 39/12 del 24/01/2017;

Il finanziamento stanziato per la realizzazione dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a € 3.500.000,00 di cui **€ 2.410.142,07** per Lavori;

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e avrà luogo secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

4. TEMPI DI ESECUZIONE

4.1. DURATA

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali in revisione finale, afferenti a ciascun livello progettuale, è calcolato al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara, con riferimento al tempo di esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento indicati nel prospetto che segue, con decorrenza dalla data di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento, valutato al netto della riduzione percentuale offerta in sede di gara.

- **30 Giorni per la compilazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare)**, dalla data di sottoscrizione del Contratto e del Capitolato Tecnico prestazionale;
- **60 Giorni per la compilazione del Progetto definitivo**, dalla data di comunicazione di approvazione da parte del RUP del Progetto Preliminare;
- **30 Giorni per la compilazione del Progetto esecutivo**, dalla data di comunicazione di approvazione da parte del RUP del Progetto Definitivo.

I tempi di esecuzione dei successivi livelli di progettazione, decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento.

Nel Piano di Emissione degli Elaborati, sono dettagliati i termini previsti per il rilascio degli elaborati in versione prima stesura (draft), che saranno oggetto di valutazione intermedia della prestazione professionale.

Scaduti i termini sopra indicati per il rilascio degli elaborati progettuali, in formato definitivo, saranno applicate le penali previste all'art. 10 del capitolato speciale.

I termini per l'espletamento dei servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del RUP, e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del RUP.

Il termine per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è collegato alla durata dei lavori, determinata presuntivamente in 365 giorni, al netto del ribasso temporale che sarà offerto dall'Esecutore dei lavori in sede di gara (come da cronoprogramma che sarà allegato al contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori), oltre ai tempi della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori. Il servizio avrà termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo dei lavori in oggetto. Nessun maggiore compenso potrà essere richiesto nel caso in cui sia stabilita in progetto una diversa durata dei lavori o in caso di eventuali sospensioni dei lavori.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza del Contraente (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lett. da a) ad f) del Codice, con idoneità individuale o plurisoggettiva, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 6 e 7, di seguito indicati:

- **operatori economici con idoneità individuale:**

- a) professionisti, singoli o associati nelle forme di legge (art. 1 del DM MIT n. 263/2006);
- b) società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DM MIT 263/2016;
- c) società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM MIT 263/2016;
- d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 5 del DM MIT 263/2016, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;

- **operatori economici con idoneità plurisoggettiva:**

- e) raggruppamenti temporanei (R.T.), costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 46, del d.lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del DM MIT 263/2016;
- f) consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 46, del d.lgs. 50/2016;
- g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DM MIT 263/2016.
- h) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV da 71323200-0 stabilito in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

- **Relazione geologica.** Non è consentito il subappalto della relazione geologica. La relazione geologica si configura quale prestazione specialistica strettamente interconnessa alla progettazione e non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nell'art. 31, comma 8 del Codice. Il concorrente deve, conseguentemente, assicurare la presenza del geologo all'interno della Struttura Operativa di cui al successivo punto 7.4), con una modalità di cui alla Parte II, Paragrafo 3.1. delle Linee Guida ANAC, n. 1/2016 così come aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018:
 - a. componente di una associazione temporanea;
 - b. associato di una associazione tra professionisti;
 - c. socio o amministratore o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
 - d. quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, ai sensi dell'art. 4 del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, devono prevedere la presenza di **almeno un giovane professionista laureato** abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale **progettista**.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un **libero professionista** singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un **amministratore**, un **socio**, un **dipendente** o un **consulente su base annua** che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura all'ingegneria di altri Stati membri, un **soggetto avente caratteristiche equivalenti**, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Il giovane professionista può essere presente nel raggruppamento anche in qualità di mandante.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice:

- **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, **è vietato** partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 2, lett. f) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 46, comma 2, lett. f) del Codice **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'operatore consorziato.

Il ruolo di mandante o mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla

Progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- c) le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- d) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **a pena di esclusione**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 (conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante

dall'ultima dichiarazione IVA;

- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare:

- a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

3) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l'assenza di partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:

- a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

6.2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo.

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;

- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera h), punto h.1) se già costituito;
- che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera h), punto h.2) se da costituire;
- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA;

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta l'Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

Costituiscono requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice:

- c) **Iscrizione all'Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3 , il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.
- d) **Per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,** abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4 , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle indicate al precedente punto 5

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, Cap. IV, Par. 2.2.2.1., dei seguenti requisiti:

- a) il **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un **importo non inferiore al doppio dell'importo a base di gara**, in alternativa una **copertura assicurativa** annua contro i rischi professionali per un importo fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)], e, pertanto, una copertura non inferiore al 50% del costo delle opere da progettare, da allegare in originale o copia conforme, alla documentazione amministrativa inserita nella **Busta A)**;
- La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da **meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) **servizi svolti nel decennio** - espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per un importo globale per ciascuna delle dette categorie di opere, almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei relativi lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d'opera:

TABELLA N. 3 IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE						
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	L. 143/49	IMPORTO LAVORI	IMPORTO REQUISITO IN LAVORI
VIABILITÀ	Viabilità Ordinaria	V.02	0.45	VI/a	€ 2'410'142.07	€ 2'410'142.07
<p><u>Si specifica che:</u></p> <p>1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera</p> <p>2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere</p>						

c) **servizi di punta** - espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti, ciascuno, alla seguente categoria di opere, analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche, per un **importo totale** almeno pari a **0,8 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

TABELLA N. 4 IMPORTI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER I SERVIZI DI PUNTA, PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE LE						
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	L. 143/49	IMPORTO LAVORI	IMPORTO REQUISITO IN LAVORI
VIABILITÀ	Viabilità Ordinaria	V.02	0.45	VI/a	€ 2'410'142.07	€ 1'928'113.66
<p>nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere</p>						

Si precisa e stabilisce che:

a. I servizi di cui alla precedente lettera c), per la classe e categoria di cui alla tabella 4, non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento.

- b. I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un **giovane professionista** laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
- c. Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
- d. I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
- e. Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.
- f. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse".
- g. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.
- h. Il requisito del "servizio di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.
- i. In attuazione dei disposti dell'articolo 89 del Codice, il candidato singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto con i limiti e le modalità prevista nel medesimo articolo 89 del Codice. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il candidato e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga

più di un candidato, e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

- j. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alle lett. b) e c) che precedono, si precisa che:
- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.
 - Deve essere indicato l'Elenco dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 - svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando - e, per ognuno dei servizi elencati: le categorie d'opera cui essi appartengono ai sensi del DM 17 giugno 2016, la descrizione, la natura del servizio, i committenti, pubblici o privati, l'importo lavori, quota parte % in caso di A.T.I, le date (approvazione progetto, approvazione certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione) e la percentuale nel decennio.
 - Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014), come da specifiche che seguono.
 - Per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.
 - I servizi di progettazione dei lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.
 - I servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.
- k. Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
- l. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs n. 50/2016, possono dimostrare i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV, delle predette Linee Guida (fatturato globale SIA, servizi analoghi nel decennio, servizi di punta, O.M.A.), utilizzando sia i requisiti maturati in proprio, sia i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.
- m. Nei raggruppamenti temporanei il requisito dei servizi di punta, determinato nella lettera c), non è frazionabile e, pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto del costituendo o costituito raggruppamento.
- n. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e d) - ad

eccezione dei servizi di punta (lett. c), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

- o. I requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
- p. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti (Linee Guida ANAC n. 1/2016, Cap. IV, par. 2.2.3.1).

7.4. STRUTTURA OPERATIVA

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2016. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia di n. **4** unità, con la possibilità che l'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione sia svolto anche da una delle altre figure professionali previste. In particolare, la Struttura operativa, indicata in sede di offerta dal concorrente, dovrà essere costituita dalle seguenti figure professionali minime: In particolare, la Struttura operativa, indicata in sede di offerta dal concorrente, utilizzando l'**Allegato 2**, dovrà essere costituita dalle seguenti figure professionali minime:

	ATTIVITÀ PREVISTE	FIGURE PROFESSIONALI	TITOLI, QUALIFICHE
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetti definitivo ed esecutivo, Direzione dei Lavori.	1 Ingegnere	Iscrizione all'albo professionale degli ingegneri Senior settore Civile, Ambientale e Territoriale, Industriale e dell'informazione (energetica, meccanica) -
2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	1 Professionista	Iscrizione all'albo professionale e abilitazione di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
3	Relazione geologica nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel progetto definitivo-esecutivo e studi specialistici.	1 Geologo	Iscrizione all'albo professionale dei Geologi
4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico e studi specialistici.	1 Archeologo	In possesso dei requisiti di cui all'art. 25 comma 2 del D. Lgs. 50/2016

Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, deve essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato, a pena di esclusione, un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del d.lgs. 50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, secondo le modalità stabilite nel presente articolo, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al punto 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nella Struttura Operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di, dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce l'equipollenza.

La proposta della Struttura Operativa deve essere sottoscritta:

- dal professionista singolo e da tutti i professionisti associati o dall'associato con potere di legale rappresentanza dell'associazione;
- dal Rappresentante Legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale;
- dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE **COSTITUITI**;
- dai Rappresentanti Legali di **tutti** gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE **COSTITUENDI**.

La proposta della Struttura Operativa deve, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dai componenti del medesimo, **con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità**, con la quale ciascuno dei professionisti in essa indicati, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle Strutture Operative indicate dagli altri concorrenti.

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 7 che precede, (fatta esclusione per la copertura assicurativa) (Paragrafo 2.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 così come aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, **solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste**. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale in quanto di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, Il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario, qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria, sia il concorrente che si avvale dei requisiti

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTI

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 31, comma 8 del Codice. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Dlgs 50/2016 (DGUE, Parte II, Sezione D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento). Resta comunque ferma la responsabilità del progettista.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti dovranno essere depositati, presso la stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni di cui all'art. 31, comma 8 del Dlgs 50/2016, incluse le indagini geognostiche, **con esclusione delle relazioni geologiche**, che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un **proprio DGUE**. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.

Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 106 del codice.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 93 comma 8 del Codice è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al medesimo art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, non trasferibili intestato a Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Banco di Sardegna -, Codice IBAN: IT20Z 01015 17400 000070506443 CAUSALE: CAUZIONE PROVVISORIA: **APPALTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLE INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE DI SANTA GIUSTA SULLA DIRETTRICE DELLA S.P. 56**, CIG: 7526507E0C
- c) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari o GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
6. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (o relativa dichiarazione sostitutiva).

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcuni tra gli operatori che costituiscono il raggruppamento verticale, siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore raggruppato e/o raggruppando assume, nella ripartizione dell'oggetto contrattuale, all'interno del raggruppamento;

- c. in caso di partecipazione in consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

Sono, inoltre, previste le esclusioni di cui all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice degli Appalti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sono, inoltre, previste le esclusioni di cui all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice degli Appalti.

11. PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Le offerte sono formulate a seguito della conoscenza dei luoghi e dopo la consultazione dei documenti di gara e relativi allegati, dandone atto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui al d.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente L'**Allegato 6** - Dichiarazioni integrative al DGUE.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori che intendono partecipare alla gara devono far pervenire, **a pena di nullità**, un Plico debitamente **sigillato**, contenente l'offerta e la documentazione amministrativa a corredo (come sotto dettagliato), a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o agenzia di recapito o mediante consegna a mano, **entro le ore 13:00 del giorno 10/08/2018, esclusivamente all'indirizzo: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Via G. Marongiu snc – Porto Industriale – 09096 Santa giusta (OR)**. Nel caso di consegna a mano (**dalle ore 09:00 alle ore 13:00** di tutti i giorni feriali escluso il sabato) l'ufficio protocollo redigerà apposita ricevuta indicante la data e l'ora di presentazione.

Si precisa che per **"sigillatura"** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come nastro adesivo o striscia di carta incollata e controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura, tale da attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico di trasmissione e delle buste interne.

Il recapito tempestivo del Plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il Plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, numero del telefono e del fax (in particolare, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, devono essere riportate sul PLICO di trasmissione le informazioni di tutti i singoli partecipanti del RTI, consorzio ordinario, GEIE, già costituiti o da costituirsi) e deve apparsi chiaramente la seguente scritta, recante l'oggetto della gara:

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

Scadenza offerte: ore 13:00 del 07/09/2018

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, STUDI SPECIALISTICI, INERENTI L'" ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLE INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE DI SANTA GIUSTA SULLA DIRETTRICE DELLA S.P. 56"

CUP: E27H17001130002 – CIG: 7526507E0C

Il PLICO di trasmissione contiene al suo interno:

- **LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, contenuta, **a pena di esclusione**, in una busta chiusa e debitamente **sigillata** e **controfirmata** sui lembi di chiusura, riportante l'oggetto dell'appalto, l'indicazione del mittente e la dicitura **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, la quale dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere amministrativo: dichiarazioni, documenti, certificazioni e quant'altro richiesto nel presente Disciplinare (come meglio precisato al successivo Paragrafo 15, con esclusione di quanto possa consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione tecnico - economica dell'offerta, che deve essere oggetto di valutazione nelle fasi di esame dell'offerta tecnica, economica e temporale;
- **L'OFFERTA TECNICA** contenuta, **a pena di esclusione**, in una busta chiusa e debitamente **sigillata** e **controfirmata** sui lembi di chiusura, riportante l'oggetto dell'appalto, l'indicazione del mittente e la dicitura **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"**;
- **L'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE** contenuta, **a pena di esclusione**, in una busta chiusa e debitamente **sigillata** e **controfirmata** sui lembi di chiusura, riportante l'oggetto dell'appalto, l'indicazione del mittente e la dicitura **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"**.

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già

presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e le relative dichiarazioni integrative, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica-tempo, devono essere sottoscritte:

- dal rappresentante legale, o suo procuratore, del concorrente con idoneità individuale (società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile tra società di ingegneria e società di professionisti);
- dai liberi professionisti, singoli o associati o dal professionista associato con potere di legale rappresentanza dell'associazione;
- dal rappresentante legale, o suo procuratore, di ciascun operatore economico raggruppato o raggruppando nel caso in di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE costituendo o costituito);
- unicamente con riferimento all'offerta tecnica ed economica-tempo, la sottoscrizione è richiesta al Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei formalmente costituiti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Nota bene: Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica-tempo dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla stessa e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti o elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Gli operatori economici devono presentare le dichiarazioni e la documentazione di seguito elencata, secondo le modalità indicate nel presente Paragrafo, utilizzando preferibilmente il DGUE e i Modelli integrativi dello stesso, allegati al presente Disciplinare. Il PLICO di trasmissione dovrà essere, **a pena di esclusione**, idoneamente sigillato e contenere al suo interno:

la “**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” la quale dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere amministrativo di cui ai Paragrafi successivi, che di seguito si elenca:

1.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), da redigere, nelle parti di competenza, utilizzando il Modello pubblicato nella G.U. 27/7/2016, n. 174 (allegato), secondo le modalità stabilite nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3, recante Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (**DGUE**) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

1.1.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE:

Allegato 1 Domanda di partecipazione;

Allegato 2 Proposta struttura operativa – dichiarazione d’impiego componenti;

Allegato 3 Avalimento - Dichiarazione operatore economico ausiliario;

Allegato 4 Schema contratto avalimento;

Allegato 5 Dichiarazione costituzione Raggruppamento-GEIE- CONSORZI ORDINARI;

Allegato 6 Dichiarazioni integrative al DGUE;

Allegato 6.1 Dichiarazione Fatturato Globale – (*vedi successivo punto 1.2*);

Allegato 6.2 Dichiarazione su espletamento di servizi di ingegneria e architettura;

Allegato 6.3 Dichiarazione su espletamento di N. 2 “servizi di punta” di ingegneria e architettura

Allegato 7. Patto di integrità

1.1.2. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO:

✓ **solo per i raggruppamenti temporanei COSTITUITI**: atto costitutivo e mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario (*risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata*), nonché relativa procura, risultante da atto pubblico, conferita al legale rappresentante della capogruppo.

✓ **Cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui al Paragrafo 10 del presente Disciplinare.

1.2. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un **importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara**, in alternativa, **copertura assicurativa** annua, **in originale o copia conforme**, contro i rischi professionali per un importo massimo fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a)], e, pertanto, una copertura non inferiore al 50% del costo delle opere da progettare.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando l’**Allegato 1**, predisposto dal Consorzio e, comunque, contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate di seguito.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (libero professionista singolo o associato, società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna operatore (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

- Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE**, nelle parti di competenza, utilizzando il Modello pubblicato nella G.U. 27/7/2016, n. 174 (**allegato**), secondo le modalità stabilite nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3, recante *Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

I. DGUE Parte II - Informazioni sull'operatore economico, lett. A:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Dati identificativi; Forma di partecipazione: Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come:

- ✓ **operatore economico con idoneità individuale** (professionisti, singoli o associati nelle forme di legge, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili);
- ✓ **operatore economico con idoneità plurisoggettiva**: raggruppamenti temporanei (costituiti da professionisti, singoli o associati nelle forme di legge, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), f), Codice, i consorzi ordinari ex art. 2602, cod. civ. e i GEIE, di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), Codice. Il capogruppo e i/il mandante/i di costituita / costituenda A.T.I., consorzio ordinario di cui all'art. 2632 c.c., GEIE, presentano, ciascuno, il proprio DGUE;
- ✓ **operatore economico stabilito in altri stati membri dell'Unione europea**, di cui all'art. 46, comma 1, lett d) del D. Lgs 50/2016, costituito conformemente alla legislazione vigente nel paese di appartenenza, con idoneità individuale o plurisoggettiva.

L'operatore economico precisa, inoltre:

- di essere, microimpresa, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e art. 3, comma 1, lett. aa) del D. Lgs 50/2016;
- le posizioni previdenziali e assicurative;
- la elezione di domicilio: indirizzo di PEC per tutte le informazione inerenti alla procedura di gara.

II. DGUE Parte II - informazioni sull'operatore economico. Lett. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

Ciascun operatore economico dichiara i dati identificativi del rappresentante legale o procuratore: nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, ecc.;

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 (compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di invio della Lettera d'invito), indicando i dati identificativi degli stessi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica). oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame (Comunicato del Presidente ANAC del 8.11.2017).

III. DGUE Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice):

A pena di esclusione, gli operatori economici non devono trovarsi in una delle condizioni ostative alla partecipazione a una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice. L'operatore rende le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di esclusione, compilando la Parte III, lett. A, B, C, D.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice non devono sussistere, altresì, in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, di seguito elencati:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, dei membri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, dovrà essere resa dal legale rappresentante o procuratore del concorrente per tutti i soggetti sopraelencati di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, secondo quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante o procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare, in proprio, la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di **cessione / affitto d'azienda** o di **ramo d'azienda**, **incorporazione** o **fusione societaria** intervenuta nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente alla pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi **"soggetti cessati"** per il concorrente.

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, **senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti**. Tale

indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito.

IV. DGUE - parte III, lettera D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

In particolare, **a pena di esclusione**, oltre alle dichiarazioni D 1, 3, 4, 5, 6, il rappresentante legale del concorrente dichiara l'**insussistenza del divieto di contrarre** con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, d. lgs. n. 165/2001 (Anticorruzione). (**NB**: Si fa presente che tale divieto sussiste per gli operatori economici che si siano avvalsi dell'attività lavorativa o professionale di ex dipendenti della pubblica amministrazione, i quali abbiano esercitato, nei confronti dell'operatore medesimo, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Si precisa che il dichiarante deve indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il "**beneficio della non menzione**". Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato **depenalizzato** o quando il reato è stato dichiarato **estinto** dopo la condanna o in caso di **revoca** della condanna medesima o per le quali è intervenuta la **riabilitazione**.

V. In caso di ricorso all'**avalimento** si richiede la compilazione del **DGUE Parte II- sezione C** (Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - Articolo 89 del Codice - Avalimento), fatta salva la documentazione integrativa, come appresso specificato.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) **DGUE**, a firma dell'**ausiliario**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'**ausiliario** con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**Allegato 3**);
- 3) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'**ausiliario** con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (**Allegato 3**);
- 4) **originale** o copia autentica del **contratto di avalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (**Allegato 4**);
- 5) **PASSOE** dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliario concernente il possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010); **Oppure**
- 7) dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione del DGUE Parte II - sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, fermi restando i limiti di cui all'art. 31, comma 8 del Codice, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE**, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) **PASSOE** del subappaltatore.

In caso di subappalto qualificante

Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al Par. 10.3.1 del presente disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.

VI. DGUE Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7 del presente disciplinare.
- d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale [se del caso].

VII. DGUE Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Soggetti tenuti alla presentazione del DGUE:

- a) soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice, devono presentare il DGUE recante le informazioni richieste dalle **Parti II, III, IV, VI**, di cui sopra, con la sottoscrizione del rappresentante legale dell'operatore economico concorrente (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3, cit.).
- b) Nel caso di operatore economico con **idoneità individuale**, il DGUE, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, VI, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante;
- c) Nel caso di **professionisti associati**, per ciascuno dei professionisti associati deve essere presentato un **DGUE distinto**, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, VI, oppure un **DGUE congiunto**, sottoscritto da tutti i professionisti associati o dal professionista associato, con potere di legale rappresentanza dell'associazione.
- d) Nel caso di operatore economico con **idoneità plurisoggettiva**, partecipante con le forme previste ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici costituendi o costituiti deve essere presentato un **DGUE distinto**, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, VI.
- e) Nel caso di partecipazione dei **consorzi stabili** di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, VI, deve essere compilato, distintamente, sia dal consorzio, sia dalle consorziate indicate dal Consorzio come esecutrici, nel proprio DGUE.

e inoltre:

- f) nel caso di avvalimento, dall'operatore economico ausiliario;
- g) nel caso di subappalto, da ciascun subappaltatore.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (**Allegato 6**), con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
 4. **[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. **[Nel caso del Geologo]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
6. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, degli elaborati e condizioni e, pertanto, attesta di aver esaminato attentamente tutti gli elaborati predisposti dall'amministrazione, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver valutato lo stesso realizzabile e il corrispettivo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto.
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9. accetta il **patto di integrità** di cui alla DGR n. 30/16 del 16.06.2015, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
10. dichiara di ricorrere al subappalto per i seguenti requisiti tecnico - organizzativi di cui è carente (indicare le prestazioni subappaltate, nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del Codice) e allega la seguente documentazione:
 - a. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;
 - b. PASSOE del subappaltatore.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

11. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010); **Oppure**,
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

12. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
13. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; **(oppure)** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

16. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - o dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
 - o da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9 (Patto di integrità); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo)

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 9 (patto di integrità); n. 11 (operatori residenti nella black list); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

17. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

18. documento, in originale o copia autentica, attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
19. **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.
20. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

21. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati

22. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SOGGETTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

Per i consorzi stabili

23. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

24. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
25. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

26. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
27. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (Allegato 5)

28. dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” E “C”- OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA/TEMPO

16.1. SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI OFFERTA

Le “Relazioni” costituenti offerta tecnica (Paragrafo 16.2 - BUSTA “B”) nonché la dichiarazione di offerta economica / tempo e relative attestazioni (Paragrafo 16.3 - BUSTA “C”), **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte:

- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti associati o dal professionista associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione;
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico con idoneità individuale;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE già formalmente costituiti;
- dal Rappresentante Legale di ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente.

16.2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La busta “B - OFFERTA TECNICA” deve contenere, **a pena di esclusione**, esclusivamente la documentazione, che di seguito si riporta, necessaria alla valutazione dei criteri e sub-criteri riportati nella “TABELLA n. 4 - OFFERTA TECNICA” di cui al Paragrafo 17:

“L’offerta tecnica è costituita esclusivamente dalla documentazione, che di seguito si riporta, necessaria alla valutazione dei criteri e sub-criteri riportati nella “TABELLE - OFFERTA TECNICA” di cui al successivo paragrafo 18:

a) “Relazione sulla professionalità e adeguatezza dell’offerta” con riferimento all’elemento di valutazione “A” di cui alla TABELLA - OFFERTA TECNICA.

La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero **massimo di 3 servizi svolti**, ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. La Relazione deve essere costituita da non più di **8 pagine formato A4 per ognuno dei servizi prestati**, eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle pagine sopraindicato. Le pagine in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non saranno prese in esame e saranno sigillate, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine.

La documentazione sarà raccolta in un’unica relazione numerata, denominata “**Relazione Illustrativa “A” - “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”**” che dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti ai criteri e sub-criteri di cui all’elemento di valutazione “A”, indicato nelle Tabelle OFFERTA TECNICA, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata, nella copertina, una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:

- Oggetto e identificazione delle opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);
- importo dei lavori cui si riferisce il servizio;
- descrizione dei servizi svolti;
- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;
- nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento.
- Approvazione di tutte le Fasi del Progetto;

- Certificato di Collaudo o di Regolare esecuzione.

Ai fini del punteggio, i servizi di Progettazione sono quelli Validati e Approvati ai sensi di Legge e i servizi di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali è stato già emesso il certificato di Collaudo o di Regolare esecuzione.

- b) “Relazione illustrativa delle caratteristiche metodologiche dell’offerta”,** con riferimento all’elemento di valutazione **“B”** di cui alle TABELLE - OFFERTA TECNICA. Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche saranno descritte in una Relazione Illustrativa, composta da **massimo 20 pagine formato A4** che dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti ai criteri e sub-criteri di cui agli elementi di valutazione **“B”**

La relazione può essere eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle pagine sopraindicato. Le pagine in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non saranno prese in esame e saranno sigillate, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine.

- c) “Relazione illustrativa sui criteri minimi ambientali applicabili”,** con riferimento all’elemento di valutazione **“C”** di cui alle TABELLE - OFFERTA TECNICA. Le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi devono essere descritte in una relazione, composta da **massimo 5 pagine formato A4**.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate, fascicolate e stampate su di un unico lato con **interlinea 1,5**, tipo di carattere **Calibri**, stile normale e dimensione **11** con **max 40 righe** per pagina e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno. Alternativamente alle pagine in formato A4 potranno essere utilizzate pagine in formato A3, considerando che ciascuna pagina in formato A3 corrisponde a due pagine in formato A4.

Non sono computate tra le pagine dell’offerta le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.

Le relazioni presentate per l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, in chiusura sull’ultima pagina, dal legale rappresentante del concorrente o dal mandatario capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi.

La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata sia in **formato cartaceo**, sia in **formato elettronico** su CD/DVD, con file in formato pdf non editabile o compatibili.

A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

NOTA BENE: L’operatore dovrà **indicare espressamente** le parti delle relazioni ed elaborati contenenti **eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali** che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di **accesso agli atti**, ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi (Vedi anche dichiarazione sostitutiva di cui al **Allegato 6**).

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale prestazionale e dal Documento di Indirizzo della Progettazione, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta secondo le modalità stabilite al Paragrafo 16.1.

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA /TEMPO

Nella **BUSTA “C”** dell’OFFERTA ECONOMICA / TEMPO non devono essere inseriti altri documenti, oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo. La dichiarazione di offerta economica / tempo, bollata

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, resa utilizzando preferibilmente l'**Allegato 8, a pena di esclusione**, deve contenere, come stabilito nel Cap. VI, Par. 1.1., lett. c) delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, una dichiarazione completa dei seguenti elementi:

- A. il ribasso unico percentuale** offerto sull'importo del corrispettivo posto a base di gara soggetto a ribasso, stabilito in € 175.502,26 (al netto degli oneri per la sicurezza, dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali). In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello indicato in lettere, sarà tenuto valido quello espresso in lettere. Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un'uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. L'importo complessivo dell'offerta rimane comunque fisso ed invariabile.
- B.** La riduzione percentuale - **in misura comunque non superiore al 20%** - offerta sul tempo massimo previsto per i servizi di progettazione, fissato in complessivi 120 giorni così suddivisi.
- **30 Giorni per la compilazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare)**, dalla data di sottoscrizione del Contratto e del Capitolato Tecnico prestazionale;
 - **60 Giorni per la compilazione del Progetto definitivo**, dalla data di comunicazione di approvazione da parte del RUP del Progetto Preliminare;
 - **30 Giorni per la compilazione del Progetto esecutivo**, dalla data di comunicazione di approvazione da parte del RUP del Progetto Definitivo.

In ogni caso, la riduzione dei tempi di prestazione non deve pregiudicarne la qualità e, in tal senso, la stazione appaltante, per il tramite del RUP, vigilerà sul regolare avanzamento delle attività, con le modalità definite nel Capitolato prestazionale. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

- C.** [solo per l'incarico di Direzione Lavori] la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

Nel determinare il ribasso relativo al termine di consegna degli elaborati, il concorrente accetta esplicitamente i contenuti contrattuali relativi all'applicazione delle penali stabiliti all'art. 10 del capitolato.

In ogni caso, la riduzione dei tempi di prestazione non deve pregiudicarne la qualità e, in tal senso, la stazione appaltante, per il tramite del RUP, vigilerà sul regolare avanzamento delle attività, con le modalità definite nel Capitolato speciale prestazionale. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara; queste ultime saranno, pertanto, escluse dalla procedura di gara. Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, che saranno, pertanto, anch'esse escluse dalla procedura.

L'offerta economica / tempo, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità stabilite al Paragrafo 16.1.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica / tempo è costituito da **100 punti**, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 1/2016, par. VI, Cap. 1, così come aggiornate al d.lgs.

56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica / tempo, sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	79/100
Offerta economica	20/100
Offerta tempo	1/100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostanti Tabelle contenenti le relative ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Le Tabelle seguenti riguardano i seguenti elementi di valutazione:

A) **Adeguatezza dell'offerta – Capacità Professionali** - relativamente ai servizi di Progettazione e Direzione dei Lavori eseguiti su interventi affini a quello oggetto dell'appalto, rilevabile dalle documentazioni prodotte dal Concorrente nella Busta "B – Offerta tecnica" del presente Disciplinare di Gara per un **massimo di 3 (tre) servizi** di Progettazione Preliminare (Studio di Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva ed Esecutiva). La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le modalità seguite nelle prestazioni già svolte. Le documentazioni sui sub-criteri saranno prodotte per la classe e categoria prevista nell'appalto;

Come suggerito dall'Autorità Anticorruzione, si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Ciascun intervento dovrà essere illustrato nella sua interezza con evidenza delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali che rispondono a quanto indicato fra gli elementi di valutazione, riportando i dettagli che ne permettano una corretta valutazione per l'attribuzione dei punteggi. A tale riguardo potranno essere inseriti schemi grafici, schede tecniche, particolari costruttivi e quant'altro si ritenga opportuno al fine della documentazione degli interventi. Nella documentazione che descrive il servizio reso dovranno essere riportati la denominazione del committente, l'importo lavori, il periodo di esecuzione del servizio, il ruolo ricoperto, la categoria del servizio e gli estremi di approvazione/validazione dell'ultima fase progettuale svolta, ovvero gli estremi di collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

B) **Caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. La valutazione riguarda la modalità con cui saranno svolte le prestazioni di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza e indagini specialistiche oggetto dell'incarico.

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la Relazione di cui al precedente paragrafo 16.2 dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Per ogni sub criterio saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della prestazione proposta, l'articolazione e la coerenza temporale delle attività, l'adeguatezza delle risorse professionali e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Al fine dell'attribuzione del punteggio saranno valutate esclusivamente le prestazioni che il concorrente è in grado di eseguire direttamente, ovvero, per le attività subappaltabili ai sensi dell'art. 31 c.8 del D.Lgs 50/2016, le sole prestazioni per le quali il concorrente ha indicato esplicitamente il nominativo del soggetto cui saranno affidate le prestazioni oggetto di valutazione, impegnandosi a depositare il contratto di subappalto con il medesimo soggetto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

- C) **CRITERI MINIMI AMBIENTALI** Verranno premiate le soluzioni progettuali che prevedano la possibilità di utilizzo di materiale rinnovabile in sede di scavo, reinterro e trasporto. Risparmio energetico conseguito in sede di progettazione degli impianti. Il punteggio attribuito sarà proporzionale al numero e all'importanza dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.

Tablelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	<i>Criterio</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti D</i>	<i>Max punti T</i>
1	Adeguatezza dell'offerta - Capacità Professionali -	Pa=40	1.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico	_____	5
			1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale	_____	5
			1.3	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell'inserimento ambientale	_____	5
			1.4	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria in gara.	_____	25
TOTALE PUNTI (A_i)						40

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (Progettazione)						
	<i>Criterio</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti D</i>	<i>Max punti T</i>
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	Pb ₁ =12	1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio	_____	3
			1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita	_____	1

			1.3	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere	_____	3
			1.4	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.)	_____	1
			1.5	Rispondenza alle esigenze della committenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto a quanto riportato nel documento di indirizzi della progettazione	_____	2
			1.6	Possesso di certificazioni di conformità di sistemi di gestioni	_____	2
2	Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	$Pb_2=8$	2.1	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione	_____	2
			2.2	Adeguatezza dei profili minimi previsti in appalto, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto	_____	3
			2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	_____	3
TOTALE PUNTI (B₁)						20

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (Direzione dei Lavori)					
	<i>Critério</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti D</i>	<i>Max punti T</i>
1	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	$Pb_3=10$	1.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	_____	3
			1.2	Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere	_____	4
			1.3	Efficienza delle modalità di interazione e/o integrazione con la committenza	_____	3
2	Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa	$Pb_4=5$	2.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione	_____	2
			2.2	Adeguatezza dei profili minimi previsti in appalto, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali	_____	3

				esperienze analoghe all'oggetto del contratto		
TOTALE PUNTI (B₂)						15

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)						
	<i>Critério</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti D</i>	<i>Max punti T</i>
1	Criteri Ambientali Minimi	P _C =4	1.1	Capacità tecnica dei progettisti (cfr. punto 2.6.1)	_____	2
			1.2	Materiali rinnovabili (cfr. punto 2.6.4)	_____	2
TOTALE PUNTI (C_i)						4

Tablelle di valutazione dell'offerta Economica e Tempo:

D OFFERTA ECONOMICA					
	<i>Critério</i>	<i>Max punti</i>		<i>Max punti da formula</i>	<i>Max punti T</i>
1	Offerta economica	P _D =20		_____	20
TOTALE PUNTI (D_i)					20

E OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE					
	<i>Critério</i>	<i>Max punti</i>		<i>Max punti da formula</i>	<i>Max punti T</i>
1	Riduzione Tempi	P _E =1		_____	1
TOTALE PUNTI (E_i)					1

18.2. AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = (A_i \times P_a) + (\sum(B_{ij} \times P_{bj})) + (C_i \times P_c) + (D_i \times P_d) + (E_i \times P_e)$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

A_i, B_{ij}, C_i, D_i e E_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi alla terza cifra decimale per troncamento della quarta attribuiti al concorrente i-esimo;

P_a, P_{bj}, P_c, P_d e P_e sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.

P_a= 40; ΣP_{bj}=35; P_c=4; P_d= 20; P_e=1

I coefficienti **A_i, B_{ij} e C_i**, saranno determinati ciascuno mediante il metodo del c.d. "confronto a coppie", seguendo le linee-guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 dell'ANAC (Metodo aggregativo-compensatore) ovvero: mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei

valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie con matrice triangolare (Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella.

In particolare, per ogni elemento indivisibile di natura qualitativa da valutare, ogni commissario esaminerà ognuna delle offerte presentate effettuando un confronto tra tutte le coppie di offerte possibili.

Per ogni elemento indivisibile di valutazione, i risultati delle comparazioni saranno riportate, quindi, in una tabella triangolare costituita da tante caselle quante saranno le possibili combinazioni tra tutte le singole offerte considerate due a due. In ogni casella sarà indicata l’offerta preferita dal singolo Commissario e il relativo grado di preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande) ed a 6 (preferenza massima).

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	N
A						
B						
C						
D						
.....						
N-1						

Per ogni concorrente si procederà, quindi, alla somma delle preferenze attribuite, per ciascun elemento indivisibile di valutazione, dai commissari, determinando infine il coefficiente A_i B_i e C_i , compreso tra 0 e 1, in applicazione della seguente formula:

A_i , ΣB_{ij} , C_i = Somma preferenze dell’offerta i / Somma delle preferenze di valore più grande

Al concorrente con la somma delle preferenze più elevata verrà, quindi, attribuito il coefficiente 1 e valori proporzionalmente minori agli altri concorrenti, calcolati alla terza cifra decimale per troncamento della quarta.

Per ogni sub criterio, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.

Si procede quindi alla normalizzazione dei sub criteri nei confronti del fattore ponderale previsto per il criterio di riferimento. Ossia si sommano, all’interno di ciascun gruppo, i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri all’interno di ciascun gruppo ottiene il coefficiente uno per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti “normalizzati” saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al criterio in questione;

non è prevista la seconda riparametrazione della somma dei punteggi attribuiti ai criteri A, B C;

Ai fini della determinazione dei coefficienti D_i e E_i relativi rispettivamente agli elementi quantitativi

“prezzo” e “tempo” dell’offerta, la commissione giudicatrice impiega le formule di seguito riportate.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **15 punti** per il **criterio A** e **20 punti** per il **criterio B**: **non sarà ammesso alle fasi successive della procedura di gara il concorrente la cui Offerta Tecnica, in esito al procedimento di cui ai commi precedenti, non abbia raggiunto il punteggio minimo di 15 punti per il criterio A e 20 punti per il criterio B calcolati ante riparametrazione (soglia di sbarramento).**

La valutazione dell’offerta economica avviene come segue:

Si precisa che i punteggi tecnici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Ai fini della determinazione del coefficiente “Di” la commissione giudicatrice impiegherà la seguente formula:

- **Di (per $R_i \leq S_{soglia}$) = $X * R_i / S_{soglia}$;**
- **Di (per $R_i > S_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(R_i - S_{soglia}) / (R_{max} - S_{soglia})]$**

dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ri = valore dell’offerta (*ribasso*) del concorrente i-esimo;

Ssoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti; X = 0,80;

Smax = valore dell’offerta (*ribasso*) più conveniente.

Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il coefficiente Di per il relativo peso ponderale.

La valutazione dell’offerta relativa al tempo di esecuzione, avverrà come di seguito specificato:

$$E_i = T_i / T_{medio}$$

dove:

Ei = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ti = riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo

Tmedio = media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

Si precisa che qualora il ribasso offerto sul tempo di realizzazione della prestazione sia superiore al 20% (venti per cento) sull’elemento E della tabella precedente verrà comunque considerata la ponderazione pari a 1 punto.

A parità di valutazione complessiva, la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio.

Ai sensi dell’ articolo 97 del Codice, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La determinazione della soglia di anomalia è effettuata in esito alle operazioni di cui al presente articolo.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del Dlgs 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e sarà composta da un numero dispari non superiore a 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice cura l’intero procedimento di gara e ad essa è attribuita la competenza sia sull’esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l’ammissione alla gara),

sia l'esame e la valutazione delle offerte tecnico - economiche, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore nonché, a supporto del responsabile unico del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte anomale, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, par. 5.3.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara sarà articolata nelle fasi di cui ai paragrafi che seguono.

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizzerà, prioritariamente, la **procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice**. Le offerte tecniche ed economiche – tempo saranno, pertanto, esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Al fine di garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente e che, conseguentemente, l'appalto sia aggiudicato a un offerente in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di idoneità professionale stabiliti nel presente Disciplinare, le operazioni di gara si svolgeranno secondo quanto stabilito al par. 18.1 che segue. La **procedura ordinaria di gara**, caratterizzata dalla preliminare fase di scrutinio della documentazione amministrativa, con conseguenti ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, e successivo esame delle offerte, potrà essere utilizzata dalla Commissione tenuto conto del numero di offerte pervenute".

È ammesso a presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche della gara, chiunque vi abbia interesse ma solo i rappresentanti legali o procuratori dei concorrenti, o i soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni

20.1. OPERAZIONI DI GARA CON PROCEDURA INVERSA (ART. 133, C. 8, CODICE)

20.1.1. PRIMA FASE - VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

La **prima seduta pubblica** avrà luogo presso gli uffici del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, siti in Santa Giusta, Via G. Marongiu s.n.c. in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Ente. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Ente.

La commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei Plichi di trasmissione inviati dai concorrenti nonché l'integrità degli stessi e, una volta aperti, a verificare la presenza e l'integrità della **BUSTA "A"**, contenente la documentazione amministrativa, della **BUSTA "B"** e della **BUSTA "C"**, contenenti, rispettivamente, l'offerta tecnica e l'offerta economica - tempo.

Successivamente la Commissione giudicatrice, nella medesima seduta pubblica, procederà all'apertura della **BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA**, al fine del solo controllo formale del corredo documentale, secondo quanto richiesto dal presente disciplinare (Relazioni di offerta di cui al Paragrafo 16.2), disponendo, se del caso, le esclusioni per carenza o incompletezza documentale.

La Commissione, chiusa la prima seduta pubblica, in una o più sedute riservate, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi e sub – elementi di valutazione ivi previsti. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente Paragrafo 18.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 18.

I coefficienti ed i punteggi attribuiti saranno verbalizzati dalla Commissione giudicatrice a conclusione dell'ultima seduta riservata.

20.1.2. SECONDA FASE - SCRUTINIO OFFERTE ECONOMICHE - TEMPO

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:

- a) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- b) darà lettura dei punteggi già attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche (BUSTE "B" – OFFERTA TECNICA), verbalizzati a conclusione dell'ultima relativa seduta riservata;
- c) procederà all'apertura delle BUSTE "C" – Offerta Economica/tempo", all'attribuzione del punteggio per l'elemento "prezzo" e per l'elemento "riduzione del tempo" secondo i criteri e le modalità descritte al Paragrafo 18;
- d) procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
- e) definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;
- f) procederà all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo i criteri di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione, qualora, in seduta pubblica, rilevi offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo Par. 18.1.4.

20.1.3. TERZA FASE - ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, dispone, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche - tempo di cui al Par. 18.1.2, l'apertura della "BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", del primo e del secondo classificato nella Graduatoria e, previo controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata, procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante può procedere in qualunque momento ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente Paragrafo 6 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016).

N.B.: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avrà luogo, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. I requisiti speciali di partecipazione di cui al Paragrafo 7, sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

Resta inteso che qualora il primo e/o il secondo graduato, o altro concorrente scrutinato, collocatosi in utile posizione nella graduatoria di merito, venisse escluso dalla procedura, la Commissione dovrà rideterminare la graduatoria di merito, dando corso alla nuova riparametrazione e al ricalcolo della soglia di anomalia nonché alle ulteriori operazioni di scrutinio della documentazione amministrativa.

In esito alle operazioni di cui sopra, la Commissione definisce, in seduta pubblica, la graduatoria di merito, delibera la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria, e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Resta inteso che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

20.1.4. QUARTA FASE (EVENTUALE) - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, par. 5.3, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, procede alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in una o più sedute riservate, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine almeno di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaurito il contraddittorio, eventualmente anche orale, con gli operatori coinvolti, esclude, ai sensi ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili procede ai sensi del seguente articolo 21.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte anomale, non oltre la quinta.

All'esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del sub procedimento di valutazione di congruità delle offerte e procederà all'apertura della "BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", del primo e del secondo graduato e, previo controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata, procederà alle operazioni di cui al Par. 18.1.3.

Concluse positivamente tali operazioni, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Resta inteso che qualora il primo e/o il secondo graduato, o altro concorrente scrutinato, collocatosi in utile posizione nella graduatoria di merito, venisse escluso dalla procedura, la Commissione dovrà rideterminare la graduatoria di merito, dando corso alla nuova riparametrazione e al ricalcolo della soglia di anomalia nonché alle ulteriori operazioni di scrutinio della documentazione amministrativa.

20.2. OPERAZIONI DI GARA CON SISTEMA ORDINARIO

La ordinaria procedura di gara, caratterizzata dalla preliminare fase di esame della documentazione amministrativa, con conseguenti ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, e successivo esame delle offerte, avrà luogo a seconda del numero delle offerte pervenute.

La **prima seduta pubblica** avrà luogo presso gli uffici del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, siti in Santa Giusta, Via G. Marongiu s.n.c. in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo

pubblicazione sul sito informatico dell'Ente. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Ente.

La commissione giudicatrice, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei Plichi di trasmissione inviati dai concorrenti nonché l'integrità degli stessi e, una volta aperti, a verificare la presenza della BUSTA "A" e l'integrità delle due buste (BUSTA "B", BUSTA "C"), contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica - tempo.

Successivamente la commissione giudicatrice procederà all'apertura della BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e, previo controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata, svolgerà le operazioni di cui al Par. 18.1.3.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA, al fine del solo controllo formale del corredo documentale, secondo quanto richiesto dal presente disciplinare (Relazioni di offerta di cui al Paragrafo 16.2).

La Commissione, successivamente, in una o più sedute riservate, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e, all'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi e sub - elementi di valutazione ivi previsti. I coefficienti ed i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, saranno verbalizzati dalla Commissione giudicatrice a conclusione dell'ultima seduta riservata. Per ogni altro aspetto, si rinvia a quanto stabilito al Paragrafo. 18.1.1.

Concluso l'esame delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:

- a) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- b) darà lettura dei punteggi già attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche (BUSTE "B" - OFFERTA TECNICA), verbalizzati a conclusione dell'ultima relativa seduta riservata;
- c) procederà all'apertura delle BUSTE "C" - Offerta Economica/tempo", all'attribuzione del punteggio per l'elemento "prezzo" e per l'elemento "riduzione del tempo" secondo i criteri e le modalità descritte al Paragrafo 18;
- d) procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
- e) definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;
- f) procederà all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo i criteri di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione, qualora rilevi offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al Par. 18.1.4.

All'esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del sub procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora la Commissione di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiuderà la seduta pubblica, deliberando la graduatoria finale di merito e la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Resta inteso che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il Consorzio, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, generali e speciali, prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, Il Consorzio procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Consorzio aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, fatte salve le verifiche di legge, ai sensi del comma 1.

22. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI

In attuazione della Deliberazione n. 111/AVCP del 20 dicembre 2012, art. 9 (ora ANAC), così come modificata dal comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 giugno 2013, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale degli operatori economici sottoposti a controllo, ai sensi del d.P.R. 445/2000, mediante la banca dati AVCPass, istituita presso l'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e, individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, richiamando il CIG della gara, ottiene dal sistema un PassOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012/AVCP); lo stesso dovrà essere inserito nella "Busta A" contenente la documentazione amministrativa; il mancato inserimento del PASSOE nella suddetta BUSTA, non costituisce causa di esclusione. In ogni caso il documento dovrà essere presentato prima dell'aggiudicazione. Ai fini delle verifiche dei requisiti ne sarà richiesta, pertanto, l'integrazione, assegnando a tal fine un termine inderogabile non superiore a 10 giorni; trascorso inutilmente tale termine, l'operatore economico sarà escluso.

Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono, inoltre, a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali nonché di idoneità tecnico - professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi i limiti fissati dalla delibera 111/2012/AVCP.

22.1. VERIFICA DEI REQUISITI ED EVENTUALE MANCATA COMPROVA O COMPROVA TARDIVA

La verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione appaltante tramite il sistema AvcPass, limitatamente alla documentazione presente in detto sistema; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati, la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione a comprova; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico.

22.2. VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI.

Contestualmente alla verifica della documentazione sopra indicata, l'Ente chiederà al concorrente posizionato al primo posto della graduatoria provvisoria di merito di produrre, **entro 10 giorni**, una dichiarazione, resa dal rappresentante legale o da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, come indicati al Paragrafo 15.2, nonché, in caso di cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al Paragrafo 15.2. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:

- a) dal rappresentante legale, in caso di operatori economici con idoneità individuale;
- b) in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva, dal rappresentante legale di tutti gli operatori raggruppati o raggruppandi;
- c) dal rappresentante legale del consorzio stabile e dal rappresentante legale della /e società esecutrice /i;
- d) dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, il termine perentorio di **5 giorni**, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente singolo, mandante/i, capogruppo, ausiliarie, consorziate) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere, altresì, tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e le relative operazioni societarie.

22.3. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI SPECIALI.

I documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnico - organizzativa, sono i seguenti:

22.3.1. Servizi di cui agli articoli 3, comma 1, lett. vvvv), 26 e 31, comma 8, del Codice, come previsto al Capitolo IV, par. 2.2.2.1., lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 così come aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018:

- a) in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- b) in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara;
- c) dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
 - la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, ecc), così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
 - gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 06/2016;
 - precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere la predetta documentazione o attestazione, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

22.3.2. Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni.

Dovrà essere presentato, per ciascun anno:

- l'organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato;
- per i soci attivi, l'estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A.A. o le dichiarazioni trasmesse all'ANAC (ex AVCP) ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010 (ora art. 6, DM n. 263/2016);
- per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al D.M. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i professionisti consulenti su base annua, iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato almeno il 50% all'operatore dichiarante, la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;

Per le informazioni non disponibili presso la Banca Dati di cui ai punti che precedono, la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni. Se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui agli articoli 85 e 86 del d.lgs. 50/2016.

La documentazione prodotta in copia semplice deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità del legale rappresentante, con indicazione dell'amministrazione presso la quale si trovano gli originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Per le imprese straniere, la documentazione prodotta a comprova dei requisiti speciali dichiarati, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso in cui questi siano già in possesso della Stazione appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. Tale circostanza deve essere espressamente precisata dai concorrenti con l'indicazione della procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti.

23. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Si rinvia al Capitolato speciale prestazionale.

L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà, altresì, presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell'art. 24, comma 4 del Codice. Si rinvia al Capitolato speciale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 5, comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, con modalità elettronica, secondo le regole in uso nell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto ad espletare il servizio nel rispetto delle regole e delle procedure del Sistema di Gestione Qualità del Consorzio.

24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale prestazionale e negli altri elaborati messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC, INARCASSA/EPAP/ecc.) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.

Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato

C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:

- a) delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
- b) atto di conferimento di azienda;
- c) atto di fusione per incorporazione.

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.

In caso di aggiudicazione e in sede di sottoscrizione del contratto dovrà permanere l'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario. Resta fermo quanto previsto al comma 5 dell'art. 110 del Codice.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.

Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), che conferisce poteri idonei a impegnare l'operatore economico, ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

In caso di incongruenze nella Modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel presente Disciplinare.

In caso di discordanza tra le prescrizioni di gara del Bando o del presente Disciplinare e quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto, prevarranno le prime.

La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra stazione appaltante e Appaltatore, è attribuita al **giudice ordinario**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.

Nel sito ufficiale dell'Ente www.ciporistano.it - nella Sezione "Bandi di gara" - sarà predisposta un'apposita Sezione nella quale saranno inseriti tutti gli aggiornamenti della gara e le FAQ relative all'appalto in oggetto.

Allegati al disciplinare di gara:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

Allegato 1 Domanda di partecipazione;

Allegato 2 Proposta struttura operativa – dichiarazione d’impiego componenti;

Allegato 3 Avalimento - Dichiarazione operatore economico ausiliario;

Allegato 4 Schema contratto avalimento;

Allegato 5 Dichiarazione costituzione Raggruppamento – GEIE - CONSORZI ORDINARI;

Allegato 6 Dichiarazioni integrative al DGUE;

Allegato 6.1 Dichiarazione Fatturato Globale;

Allegato 6.2 Dichiarazione su espletamento di servizi di ingegneria e architettura;

Allegato 6.3 Dichiarazione su espletamento di N. 2 “servizi di punta” di ingegneria e architettura

Allegato 7 - Patto di integrità

Allegato 8 Dichiarazione offerta economico-temporale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Agostino Pruneddu)